

STRADE FERRATE DELLO STATO.

ISTRUZIONI SPECIALI

per servizio del

BRIGADIERI E DEI CANTONIERI.

FERROVIE DELLO
STATO
BIBLIOTECA

M.
VI
2

TORINO, 1860

TIPOGRAFIA CERESOLE E PANIZZA.

RECEIVED

1992/11/11

CMA
MINI

8CF30300-5273

STRADE FERRATE DELLO STATO.

ISTRUZIONI SPECIALI

pel servizio del

BRIGADIERI E DEI CANTONIERI.

Dei Brigadieri e dei Cantonieri.

Art. 1.º

I Cantonieri sono incaricati della manutenzione della strada, e si dividono per Brigate. — Le Brigate attendono al servizio del posto loro assegnato.

Art. 2.º

Ogni Brigata si compone di tre o più uomini, uno dei quali è Capo del posto e prende il titolo di Brigadiere.

Gli operai di un posto devono obbedienza al Brigadiere, che è mallevadore verso il Brigadiere-Capo delle mancanze o della negligenza dei suoi subalterni, e che attenderà onde i Cantonieri adempiano ai loro doveri segnati nel presente capo, e distribuirà loro il lavoro.

Se qualcuno fra i medesimi malamente adempia al proprio dovere, il Brigadiere deve tosto avvertirne il Brigadiere-Capo. — La durata del servizio giornaliero delle Brigate sarà fissata superiormente secondo i casi ed i bisogni del luogo.

Art. 3.º

Spetta ai Cantonieri l'assodare, raddrizzare e livellare le vie, i piazzali e le strade di accesso alle Stazioni, il ricambio delle traversine, delle rotaie, dei cuscinetti guasti o fuori d'uso, il tenere sgombri i fossi e gli acquedotti, l'accurata conservazione delle scarpe, siepi, cancellate e piantagioni d'ogni sorta, il tutto entro i limiti proporzionati ai mezzi che loro si danno.

Sotto la direzione dell'Assistente e del Brigadiere-Capo i Cantonieri eseguiscano la posa e regolarizzazione delle nuove vie, sulla strada e nelle Stazioni, degli incrociamenti, cambiamenti di via, piattaforme od altri meccanismi.

Oltre l'esecuzione immediata delle riparazioni richieste dallo stato della strada e di tutti i piccoli lavori di finimento e sua manutenzione, e dei fabbricati tutti dell'Amministrazione, debbono eseguire tutti quegli altri lavori che per mezzo dell'Assistente o Brigadiere-Capo loro vengono ordinati.

I loro lavori debbono essere eseguiti colla massima accuratezza, cercando per quanto sia possibile di non apporre ostacoli al corso dei convogli.

Art. 4.º

Essi notificano al Brigadiere-Capo ed all'Assistente stesso nelle sue perlustrazioni ogni deteriorazione ed ogni circostanza che sia di natura tale da interessare il servizio.

Art. 5.º

I Cantonieri sono incaricati della manutenzione delle linee telegrafiche sulla loro tratta, a norma delle apposite istruzioni e regolamenti.

Art. 6.º

Qualora una rotaia si rompesse, ovvero la via avesse sofferto un qualche dissesto capace di rendere pericolosa la circolazione dei convogli, il Brigadiere farà fare dal Guarda-via il segnale d'arresto ad una distanza di 500 metri nelle linee piane, e di almeno 800 metri nelle linee con pendenza oltre il 5 per mille; tali segnali, anche per le linee a due binarii, debbono farsi da ambe le parti del guasto.

Nessuna rotaia può essere tolta di luogo, anche per un istante, senza che si prendano le stesse precauzioni.

Quando lo stato della via è tale, che, quantunque non impedisca il passo, esige tuttavia che si prendano delle speciali precauzioni per evitare ogni sorta d'accidente, il segnale di rallentamento dovrà essere inalberato nel modo sovradescritto, ma nelle linee a due binarii si metterà solo dalla parte da cui legalmente può arrivare un convoglio.

Il Brigadiere è risponsale della effettuazione di questi segnali, ed incorrerà nelle più severe pene ove si rilevi negligenza in proposito. In caso di riunione di più Brigate, quest'obbligo e questa responsabilità incumbono al Brigadiere del luogo dove si lavora.

Art. 7.º

Si riterranno cinque giorni di paga a ciascun Brigadiere ed a ciascun operaio per ogni rotaia spezzata o lessa, di cui essi non abbiano dato avviso, anche quando il loro silenzio non abbia occasionato accidente di sorta. In caso contrario la pena sarà più grave, senza pregiudizio delle istanze giudiziali possibili.

Art. 8.º

Ogni Brigata ha a sua disposizione un deposito di materiali per l'armamento delle vie; tale deposito contiene delle rotaie, traversine, cuscinetti, cunei e caviglie; di questi oggetti e del loro impiego i Brigadieri e Cantonieri rispondono al Brigadiere-Capo.

Art. 9.º

Ogni Brigata è fornita degli attrezzi ed utensili necessarii al proprio lavoro, non che alla trasmissione dei segnali, cioè:

- A. Un martello per battere i cunei.
- B. Tre picconi.
- C. Tre pale.
- D. Un garbo o calibro per constatare la distanza fra le rotaie.

E. Una leva di ferro o palanchino.

F. Una carrucola.

G. Un livello in legno.

H. Due orciuoli in latta.

I. Due fiaccole.

K. Due bandiere bianche.

L. Due bandiere rosse.

M. Due lanterne pei segnali.

Questi oggetti, notati sul libretto degli attrezzi del Brigadiere, sono provvisti dall'Amministrazione che ne ritiene la proprietà, ed ogni Brigata è in obbligo di conservarli in perfetto stato.

Il Brigadiere è mallevadore degli oggetti, attrezzi ed utensili che gli vengono consegnati per servizio della strada o delle linee telegrafiche, deve curarne la buona conservazione ed il buon uso, e li deve depositare la sera nel più vicino casotto di guardia, e l'Assistente dee farne la visita in ogni settimana.

La riparazione degli attrezzi ed utensili che si trovano in cattivo stato per incuria di chi li adopera, ed il surrogamento degli oggetti che per negligenza fossero mancati o fuori d'uso, si effettuano a spese del Brigadiere, a meno che egli si trovi in caso d'indicare gli operai ai quali se ne possa imputare la colpa.

Art. 10.

Oltre la manutenzione della strada ed esecuzione dei lavori tutti che vengono loro ordinati, i Cantonieri debbono, specialmente nei giorni di maggior concorso e nelle vicinanze dell'abitato, assistere i Guarda-via nella vigilanza della strada, e nella custodia delle barriere, passi a livello, siccome verrà loro prescritto.

Art. 11.

Quando su qualche linea l'interesse del servizio lo richieda, i Cantonieri possono essere obbligati ad eseguire per turno il servizio di manutenzione e quello di vigilanza; quest'ultimo secondo le regole prescritte in apposite Istruzioni per il servizio di Guarda-merci.

Art. 12.

Nel caso di nevi i Brigadieri e Cantonieri rimangono, se occorre, in servizio permanente per lavorare al ripetuto continuo sgombrò delle medesime, secondo gli ordini che loro saranno dati dal Brigadiere-Capo o dall'Assistente.

Allegato dell'Ordine di servizio N.º 162/63 del 15 gennaio 1860.

IL DIRETTORE GENERALE
BONA.

